



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Zompi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **943/2021** promossa da:

(C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. PITTARELLO
SABRINA e dell'avv. CONGEDUTI MARA (CNGMRA78S42A345T) Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PITTARELLO
SABRINA

RICORRENTE

contro

TRENITALIA S.P.A. (C.F. 05403151003), con il patrocinio dell'avv. _____ e
dell'avv. _____ (C.F. _____)
C. _____, elettivamente domiciliato in _____ STUDIO
DIFESA S.p.A. _____, presso il difensore avv.
DIFESA S.p.A.

RESISTENTE

Avente ad oggetto: retribuzione

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti concludono come da verbale di udienza che precede.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 12.5.2021 _____ conveniva in giudizio, innanzi
all'intestato Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, la società Trenitalia spa per veder
accertato il suo diritto al pagamento del cosiddetto "salario di produttività" previsto dall'art. 30 del
Contratto Collettivo Aziendale del Gruppo FS nella misura spettante alla figura professionale
"Professional - Macchina", pari ad €. 1225,08 lordi annui, e conseguentemente per ottenere la
condanna di parte convenuta al pagamento delle differenze retributive pari ad €. 7006,38 lordi.

Esponeva il ricorrente:

- di essere dipendente della società convenuta dal 1992, con inquadramento, a far data dal 1.1.2007,
nel profilo di "Professional", livello Quadro (posizione retributiva Q2) e assegnazione presso la

struttura “Distribuzione e Riprogrammazione Turni Condotta Divisioni Passeggeri”, in capo all’Impianto Trazione Passeggeri di Bologna,

- di avere svolto, dall’assunzione fino al 2003, mansioni di macchinista, e dal 2003 in avanti anche il ruolo di facente funzioni Capo Deposito, ruolo poi riconosciuto anche formalmente in forza di verbale di conciliazione del 13.7.2007, con cui era stato inquadrato nella figura di Professional (all’epoca livello B, ora livello Q);

- di occuparsi quindi di attività di natura organizzativa relative alla circolazione ferroviaria ovvero alla distribuzione del personale di condotta dei treni e in particolare della gestione degli equipaggi assegnati ai treni con percorrenza nazionale/europea transitanti sullo snodo di Bologna, provvedendo alla predisposizione dei turni, orari e servizi del personale di turno e “fuori turno”, alla raccolta dei dati relativi alle attività del macchinisti, alla riprogrammazione e al monitoraggio delle attività logistiche del personale viaggiante, ecc.;

- di possedere la patente di guida di macchinista, anche europea, e di continuare a partecipare ai corsi di aggiornamento professionale per il mantenimento della stessa, per poter essere utilizzato, come di fatto era, in caso di necessità per effettuare i servizi di condotta dei treni.

Su tali premesse il . deduceva che le mansioni svolte erano riconducibili al Settore Macchina e pertanto esso ricorrente aveva diritto a percepire il trattamento economico previsto dall’art. 30 del contratto aziendale 2012 con riferimento al profilo “Professional – Macchina”, invece del minor trattamento previsto per il profilo “Professional-Altri” che il datore di lavoro gli aveva riconosciuto.

Si costituiva in giudizio Trenitalia spa chiedendo il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate.

Eccepiva che con il CCNL Aziendale di gruppo FS del 2012 era stato introdotto il nuovo istituto denominato “salario di produttività” (art. 30 Contratto aziendale 2012), che si componeva di tre distinti importi; che il primo di questi importi, previsto dall’art. 30 – punto 1 e correlato alla figura professionale e all’attività svolta (con distinzione tra Professional-Macch., Professional-Uffici e Professional-Altri), era scaturito dalla riqualificazione di voci salariali, già erogate prima dell’entrata in vigore del nuovo contratto aziendale, che erano state soppresse (art. 30 comma 4 del Contratto aziendale di Gruppo FS del 2012 in riferimento all’art. 34, comma 2.5, del precedente contratto aziendale del 2003); di tal che il salario di produttività di cui al punto 1 dell’art. 30, nell’intenzione delle parti, era *“il risultato di un mero riassetto retributivo, volto a salvaguardare i livelli retributivi maturati dai dipendenti al 31 agosto 2012, senza ingenerare ulteriori incrementi salariali oltre a quelli già concordati con le OOSS nell’ambito del rinnovi dei minimi contrattuali”*.

Ciò premesso, affermava che il ricorrente, con il nuovo CCNL 2012, si era visto erogare in busta paga un salario di produttività, ex art. 30, punto 1, pari ad € 400,80/anno (€ 33,40/mese) nel quale era confluita, per espressa volontà delle parti, l’indennità di utilizzazione professionale già percepita ex art. 34, punto 2.5, Contratto Aziendale 16.4.2003; mentre non aveva mai percepito, in precedenza, l’indennità professionale del settore macchina.

Deduceva altresì che l'attività di macchinista andava distinta da quella, svolta dal ricorrente, di distributore di turni che non riguardava direttamente la trazione/condotta dei mezzi ferroviari e non si svolgeva su mezzi di trazione, di tal che non poteva farsi rientrare nel settore Macchina.

In subordine, eccitava la prescrizione quinquennale dei crediti.

La causa veniva istruita la causa con acquisizione di documenti ed espletamento di prova per testi. Infine, all'udienza del 22.9.2022, il Giudice, udite le parti, decideva la causa con sentenza contestuale.

L'art. 30 del Contratto Aziendale 2012, rubricato Salario di produttività, prevede che vengano riconosciuti annualmente e corrisposti su base mensile per 12 mensilità, con incidenza nella retribuzione di riferimento ai fini pensionistici ed ai fini dell'accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto, "gli importi di seguito indicati a titolo di salario di produttività"; segue una tabella riepilogativa delle diverse figure professionali che, per quanto qui di interesse, per la figura Professional, livello Q2, prevede tre diversi profili cui corrispondono tre diversi importi:

Professional/Macch. Q2 €. 1.225,08

Professional /Uffici Q2 €.896,64

Professional/ Altri Q2 €.400,80

L'art. 30, al co. 4, prosegue prevedendo che "Il salario di produttività di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, verrà corrisposto a partire dal 1° settembre 2012 in relazione all'effettivo passaggio alle 38 ore settimanali ed assorbirà, a decorrere dalla stessa data, le seguenti voci retributive corrisposte in precedenza:

a) Indennità di utilizzazione professionale di cui ai punti 2.2, 2.3, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4, 5, 7, 8.1, 8.2, 9.5 dell'art. 34 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003 e indennità di navigazione di cui al punto 12 dello stesso art. 34, che, pertanto, dalla stessa data sono soppresse".

Il Contratto Aziendale 2016 prevede, all'art. 30, che "In relazione alla figura professionale rivestita ed al settore di utilizzazione, secondo quanto di seguito specificato, a ciascun lavoratore viene confermato e corrisposto su base mensile per 12 mensilità, con incidenza nella retribuzione di riferimento ai fini pensionistici ed ai fini dell'accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto, l'importo annuo a titolo di salario di produttività, già previsto dall'art. 30, punto 1, del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012, secondo la seguente tabella" .

Il citato art. 30 del contratto aziendale indica nella tabella gli importi che devono essere riconosciuti a titolo di "salario di produttività", differenziandoli in base alla figura professionale, alla posizione retributiva e al settore; tuttavia, né la tabella, né l'articolo in esame contengono alcun elemento testuale che esplicitamente individui un criterio di discernimento tra i vari profili.

Il medesimo art. 30, comma 6, nel disciplinare l'ipotesi della contemporanea utilizzazione in più attività si limita a disporre che il salario di produttività verrà riconosciuto con riferimento alla effettiva utilizzazione; pertanto, è necessario ricorrere a criteri ermeneutici che colmino le lacune della disposizione contrattuale in questione.

Sul punto si richiama allora Cass. lav. n. 27430 del 13/12/2005 che ha chiarito che *"in sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha rilievo preminente, soprattutto se il contratto ha carattere aziendale, la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove"* (con specifico riferimento ai rapporti di lavoro dei ferrovieri, nello stesso senso Cass. lav. n. 1093 del 24/1/2003, Cass. lav. n. 11461 del 18/11/1997, nonché Sez. 6 - L, ordinanza n. 3547 del 23/02/2016).

Proprio nella medesima pronuncia 30674/18, nell'affrontare la questione dell'inquadramento dei ricorrenti nell'8^a o nel 9^a categoria delle declaratorie ed i profili professionali di cui all'accordo sindacale del 1991, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che le due categorie si differenziavano *"per il fatto che l'attività ivi delineata è riferita per il capo deposito sovrintendente ai soli mezzi e risorse umane, mentre quella del capo settore macchina, inerente alla 9^a categoria ha attinenza al traffico, ossia alla circolazione dei treni"*.

Ora, nel caso di specie è pacifico che il _____ ha iniziato la sua carriera in Trenitalia come macchinista (all'epoca inquadrato nel livello D), mansione che, secondo la stessa prospettazione di Trenitalia, sicuramente afferisce al Settore Macchine.

Dal 2003 in avanti, come dedotto dal _____ e non contestato, egli ha iniziato a svolgere di fatto le superiori mansioni di Capo Deposito Superiore, che ha continuato a svolgere fino al 2007 quanto gli è stato riconosciuto anche formalmente il profilo Professional Quadro liv. B.

La figura di Capo Deposito Superiore era espressamente inserita (insieme al Macchinista, al Capo Deposito e al Capo deposito Sovrintendente) tra i profili professionali del Settore Macchina dalla L. 294/84 e dai suoi allegati.

Il ricorrente attualmente è pacificamente adibito ad attività di natura organizzativa della circolazione ferroviaria, ovvero della distribuzione del personale di condotta ai treni. Si tratta di mansioni che appaiono evidentemente strettamente attinenti al traffico ferroviario e quindi riconducibili al Settore Macchina.

La circostanza che la figura del Distributore Turni, svolta dal ricorrente, non sia assimilabile né a quella del macchinista né a quella del personale mobile appare irrilevante perché la contrattazione collettiva distingue i profili Professional in base alla loro appartenenza a tre diverse aree (macchine, uffici e altro) e non in base alle mansioni (che sono tutte mansioni di Quadro).

D'altra parte, se, accedendo alla tesi di Trenitalia, volesse intendersi il "settore Macchina" come strettamente limitato all'attività dei macchinisti, non avrebbe senso la stessa previsione da parte della contrattazione collettiva di un salario di produttività in favore dei "Professional- macch", perché la figura del macchinista non è inquadrata come Professional, ossia come Q2, bensì nell'inferiore livello B2/B3.

Sul punto si richiamano e si fanno proprie, ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, le pertinenti considerazioni della sentenza Trib. Roma 8988/2019, prodotta dal ricorrente (doc. 22 ric.).

A ciò si aggiunga che l'istruttoria ha dimostrato che il ha la patente di guida come macchinista e che *“in emergenza è capitato che conducesse treni”* (vedasi deposizione del teste).

La patente che abilita alla condotta dei treni è un elemento rilevante poiché è evidente che gli addetti che operano sui convogli ferroviari in qualità di conducenti ne devono essere in possesso; la circostanza che il possesso della patente non sia necessario per lo svolgimento delle ordinarie mansioni del ricorrente non toglie che egli, all'occorrenza, possa essere adibito alla conduzione dei treni, il che conferma la sua appartenenza al Settore Macchine.

Ne discende che il ricorrente ha diritto al salario di produttività previsto dall'art. 30 del CCNL nella misura ivi indicata per il profilo Professional Macchine.

A conferma di tale conclusione, si osserva che dall'istruttoria è anche emerso che i colleghi del ricorrente – come lui ex macchinisti e provenienti dal medesimo percorso professionale – oggi addetti alle sue medesime funzioni di Professional Q2 quali “Distributori” e/o “Programmatori” percepiscono il salario di produttività “Professional Macchine”, nonché che tale salario è riconosciuto al signor che il ricorrente ha sostituito a far data dal 1.1.2020 (v. testimonianze di e di), il quale peraltro ha riferito che *“il salario Professional Macchine è stato riconosciuto a tutti gli ex macchinisti che gestivano il turno al personale di macchina”*).

Né, in senso contrario, appaiono convincenti le difese di Trenitalia, fondate sulla evoluzione della contrattazione collettiva, secondo cui l'introduzione del salario di produttività non avrebbe comportato, negli intenti delle parti sociali, alcun incremento retributivo rispetto all'indennità di utilizzazione professionale (in esso “assorbita” ex comma 4 del predetto art. 30) ricevuta in precedenza.

Sul punto infatti basti osservare che, anche ammesso che la finalità perseguita dalle parti contraenti del CCNL 2012, in generale, fosse stata solo quella di realizzare un riassetto retributivo, senza generare ulteriori incrementi salariali, tale finalità non può pregiudicare il diritto del singolo lavoratore a vedersi correttamente riconosciuto un emolumento cui ha diritto in ragione del “concreto ed attuale impiego nel settore di interesse”.

Il ricorso merita pertanto accoglimento e Trenitalia deve essere condannata al pagamento, in favore del Capasso, delle differenze retributive che si liquidano nell'importo – non contestato – di € 7006,38 lordi.

L'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata da Trenitalia, deve essere disattesa, non decorrendo la prescrizione in costanza di rapporto (Cass. 26246/2022).

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/2014, valori medi per ogni fase.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, in accoglimento del ricorso:

- 1- Accerta e dichiara che [redacted] ha diritto a percepire a far data dal 1.9.2012 il salario di produttività previsto dall'art. 30, c. 1 del CCNL Aziendale del Gruppo FS 2012 e 2016 per il profilo "Professional Macchine", per l'importo di € 1.225,08 lordi annui;
- 2- per l'effetto, condanna Trenitalia spa al pagamento in favore del ricorrente delle conseguenti differenze retributive che liquida in € 7006,80 lordi;
- 3- condanna la società convenuta alla rifusione a favore del ricorrente delle spese processuali liquidate in €. 118,50 per esborsi ed €. 5131,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Bologna il 22/09/2022

Il Giudice

Chiara Zompi

